

REALE MUTUA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
FONDATA NEL 1828 - REG. IMPR. TORINO N. 117 / 1883 - 151 V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A
NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29/4/1923, N. 966 - R.E.A.
TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI D.M.N.578 DEL 12.1.49
- GAZZ. UFF. 25.2.49 N.46

AGENZIA DI	TORINO CAVOUR	CODICE	RAMO	NUMERO DI POLIZZA	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA	P	SIRF	
		130	50	2011/2188142		190			
CONTRAENTE	EDIL TOSA S. R. L.	COD. PROF.		CODICE FISCALE O PARTITA IVA	09460810014				
DOMICILIO	CORSO RACCONIGI, 208 - TORINO - (TO)							C.A.P.	10139
DECORRENZA CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO		DURATA CONTRATTO		DATA PRIMA SCADENZA		RATEAZIONE	INDICAZIONE	
g. 18 m. 10 a. 2011	g. 18 m. 01 a. 2013	a. 01	m. 03	g. 00	g. 18 m. 01 a. 2013		UNICO	SI/NO NO	
SOSTITUISCE LE POLIZZE		PAGATO AL	COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA	INCASSATO AL	
IN PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE PRIMA RATA
9990				16.313,71	4.078,43	58,30	2.556,31	23.006,75	EURO LIRE
				6.520,82	1.630,20	29,15	1.022,53	9.202,70	TOTALE RATE SUCCESSIVE
				RISCHIO COMUNE		POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE	
TAC. RIFORMATA	RE G. PREMIO	TEMP	T. RIFORMATA	CODICE RISCHIO	RISCHIO COMUNE	POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE	
SI	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

PREMESSO

- che la Società "EDIL TOSA S. R. L.", in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Torino - CORSO RACCONIGI, 208, P. IVA 09460810014 (in seguito denominata "Contraente"), ha sottoscritto atto d'obbligo, a favore del Comune di CITTA' DI TORINO (in seguito denominato Comune Garantito);
- che nel precitato atto d'obbligo si dichiarava che il Consiglio Comunale dovrebbe approvare definitivamente la Variante N. 235 del P.R.G.
- che in forza del predetto atto d'obbligo, la Contraente si impegnava a versare al Comune il corrispettivo di € 1.227.026,50= (unmilione duecentoventisettemilaventisei/50), pari al 50% del contributo di valorizzazione urbanistica, entro un anno dall'approvazione definitiva della Variante;

CIO' PREMESSO

la Società Reale Mutua di Assicurazioni (in seguito denominata Società), domiciliata in Torino, via Corte d'Appello n. 11, con la presente polizza si costituisce FIDEIUSSORE nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di Euro 1.227.026,50 (Euro UNMILIONEDUECENTOVENTISETTEMILAVENTISEI/50) quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri ed obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Peraltro la liquidazione del premio di cui sopra viene fatta in relazione alla durata del rapporto prevista in anni 01, mesi 03, giorni 00, e cioè dal 18/10/2011 al 18/01/2013, fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART.1) SI DA' E SI PRENDE TRA LE PARTI CHE, A MAGGIOR PRECISAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLE C.G.A., IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN BASE ALLA PRESENTE GARANZIA FIDEIUSSORIA, IN SEGUITO ALL'ACCERTATA INADEMPIENZA DEL CONTRAENTE AGLI OBBLIGHI GARANTITI DALLA PRESENTE POLIZZA FIDEIUSSORIA (E PREVISTI IN CONVENZIONE) SARA' EFFETTUATO DALLA SOCIETA', ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA DELL'ASSICURATO SENZA FACOLTA' DI OPPORRE ALCUNA ECCEZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI PROVVISATA E/O VALUTA, INCLUSE QUELLE INDICATE ALL'ART. 1945 C.C., CON ESCLUSIONE ALTRESI' DEL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DI CUI ALL'ART. 1944 C.C.

Polizza in due facciate fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in TORINO il
Il pagamento di € 23.006,75, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in due mani oggi 19/10/11 alle ore 9 in TORINO

L'AGENTE PROCURATORE-ESATTORE Jardine Lloyd Thompson s.r.l.
Mod. 5091 CAU

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO





SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
FONDATA NEL 1928 REG. IMPR. TORINO N. 117 / 1883 - 151 V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A
NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29/4/1923, N. 966 - R.E.A.
TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI D.M.N.578 DEL 12.1.49
-GAZZ. UFF. 25.2.49 N.46

PROGRAMMA AZIENDE

GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI
DI CUI ALL'ART. 1615 U. DELLA DILAZIONE
(CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL
PERMESSO DI COSTRUIRE)

Assicurazione Cauzioni

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti descritti in premessa, a condizione che il Comune di Torino, o comunque l'Autorità competente, adotti la delibera consiliare avente ad oggetto la Variante parziale al P.R.G. entro 6 mesi dalla data di perfezionamento della polizza, e questa sia divenuta definitiva e inoppugnabile.

Art. 2 - Pluralità di Contraenti - Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Art. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio - Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento del permesso di costruire per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso, la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicati nella tabella di liquidazione del premio.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

Art. 4 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio - Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo; oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per

essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

Art. 10) Liberazione dalla garanzia / Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'immediato versamento degli importi oggetto della presente polizza, in tutto o in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Società stessa, mediante deposito presso Banca Reale di somme o di titoli di gradimento e/o mediante prestazione di altra idonea garanzia, anche reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:

- chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal Contraente con la Società;
- protesti a carico del Contraente, ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo carico o qualsiasi altra manifestazione di sua insolvenza;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente, anche se parziale, o di un suo ramo, senza la preventiva approvazione della Società;
- peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente
- mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente, dei dipendenti, delle imprese appaltatrici, dei fornitori, degli enti previdenziali e di assistenza, mancata realizzazione tempestiva delle opere di urbanizzazione, mancato pagamento degli oneri e/o del costo di costruzione;
- rifiuto del Contraente a consentire l'esercizio del controllo da parte della Società o dei suoi incaricati;
- ritardato o mancato pagamento dei premi alla Società, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fidejussoria;
- verificazione di escussioni a danno della società su polizze fidejussorie emesse nell'interesse del Contraente, fatta salva l'ipotesi in cui il Contraente fornisca la prova liquida della evidente abusività della escussione;
- qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.

Le somme e/o i titoli depositati presso Banca Reale e/o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Società, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fidejussoria ed in ogni caso fino a quando la Società non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento al Comune Garantito della somma garantita, senza che il Contraente possa sollevare eccezioni in merito.

Il presente articolo ha valore esclusivamente per quanto concerne i rapporti tra la Società ed il Contraente e pertanto, esso non potrà in alcun caso essere opposto dalla Società all'Assicurato

Art. 11) Obbligo di comunicazione a carico del Contraente

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società, dietro richiesta di quest'ultima, lo stato avanzamento dei lavori di costruzione. Il Contraente è tenuto altresì a comunicare immediatamente ogni notizia o circostanza che possa determinare impedimento o ritardo nell'esecuzione dei lavori. In ogni caso, il Contraente riconosce alla Società il diritto di effettuare, con preavviso non inferiore a tre giorni, tutti i controlli amministrativi, tecnici e finanziari che riterrà in ordine all'andamento di lavori ed il Contraente è obbligato a mettere a disposizione della Società o dei soggetti da essa incaricati tutti i documenti necessari all'esercizio dei suddetti controlli.





SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
 FONDATA NEL 1928 - REG. IMPR. TORINO N. 117 / 1655 - 151 V. 21
 IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A
 NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29/4/1923, N. 966 - R.E.A.
 TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018
 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO CAUZIONI D.M.N.578 DEL 12.1.49
 - GAZZ. UFF. 25.2.49 N.46

PROGRAMMA AZIENDE
 GARANZIA SU OBBLIGHI E CONDIZIONI
 DI CUI ALL'ART. 16 DEL R.D.L. 29/4/1923
 (CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL
 PERMESSO DI COSTRUIRE)
 Assicurazione Cauzioni

CONTRAENTE

[Signature]
 EDIL TOSA SPA

COMUNE GARANTITO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI

L'Agente Procuratore

[Signature]

sottoscritti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto della presente polizza è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- 5 (Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)
- 6 (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.)
- 9 (Deroga alla competenza territoriale).
- 10 (Liberazione dalla garanzia - Deposito cautelativo- Utilizzo delle somme)
- 11 (Obbligo di comunicazione a carico del Contraente)

CONTRAENTE

[Signature]
 EDIL TOSA SPA

COMUNE GARANTITO

PLARE PER IL BENEFICIARIO.

